



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 6578/2016 R.G. instaurato da

rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Balestro e Alberto

Guariso, con domicilio eletto in Milano, corso di Porta Romana n. 6,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv.

Salvatore Fanara, con domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,

RESISTENTE

OGGETTO: pensione sociale.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, _____, convenendo in giudizio I.N.P.S., ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione sociale dal 12 giugno 2013 alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani o comunitari e quindi mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine (Egitto); con conseguente condanna di INPS ad erogare alla medesima ricorrente l'assegno sociale dalla data suddetta o dalla diversa ritenuta di giustizia, con pagamento della somma di euro 14.518,88 maturata al 31 dicembre 2015 oltre a quanto successivamente spettante al permanere delle condizioni reddituali prescritte per legge.

La ricorrente ha esposto di essere cittadina egiziana, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato (ex carta di soggiorno a tempo



indeterminato) rilasciato dalla questura di Milano il 16 agosto 2006 (doc. 1); di risiedere in Italia dal 1976, prima a Pioltello, poi a Segrate e da ultimo a Corbetta; di essere titolare di regolare permesso di soggiorno dal 1981; di avere compiuto 65 anni il 19 febbraio 2013.

Non avendo maturato i requisiti pensionistici minimi per il diritto alla pensione ed essendo del tutto priva di reddito, il 12 giugno 2013 la ricorrente ha presentato a INPS, sede di Magenta, richiesta di assegno sociale per i titolari di carta di soggiorno.

Trascorso un anno dalla presentazione della domanda senza ottenere alcun riscontro, la ricorrente si è rivolta a patronato INAS di Legnano tramite il quale ha inviato una richiesta di riesame (doc. 2).

INPS di Magenta, con provvedimento in data 10 settembre 2014, ha respinto la richiesta di riesame sostenendo che *“non è possibile accertare il diritto alla prestazione richiesta in quanto la s.v. nella domanda presentata in data 12 giugno 2013 ha espresso rinuncia ai redditi”* (doc. 3).

La ricorrente - evidenziando di avere presentato la domanda poi respinta senza l'assistenza di un patronato - ha riconosciuto, in questa sede, di avere effettuato un errore nella compilazione della stessa, barrando la casella relativa al reddito (così rinunciando ad indicare lo stesso) laddove invece, scegliendo tale opzione, era sua intenzione escludere la sussistenza di redditi da dichiarare.

In data 24 settembre 2014 la ricorrente ha chiesto il riesame della domanda, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 4).

INPS ha chiesto *“l’attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerta la titolarità di pensioni estere o di beni nel paese d’origine. L’attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 3 legge 445/2000”* (doc. 5).

Tramite patronato, la ricorrente ha dunque prodotto richiesta di riesame in data 5 febbraio 2015, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evince l'insussistenza di redditi per gli anni dal 2012 al 2015 e dichiarazione tradotta e vidimata dal Consolato egiziano (*“Io sottoscritto...Dichiaro di non avere nessun reddito e nessuna pensione in Egitto, dichiaro inoltre di non essere proprietario di beni immobili in Egitto”*) (doc. 6).



Con mail dell'11 marzo 2015 il responsabile dell'agenzia di Magenta ha comunicato, *“in riferimento alla richiesta in oggetto, giunta in data 5 febbraio 2015...che questa agenzia, in assenza della documentazione richiesta con mail del 22 ottobre 2014, non può procedere ad ulteriore riesame (il terzo) della domanda presentata in prima istanza il 12 giugno 2013. Per comodità si indica nuovamente la documentazione necessaria:*

- *attestazione (non autocertificazione) della competente autorità dello Stato estero che accerta la titolarità di pensioni estere o di beni nel paese di origine. L'attestazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale ai sensi dell'art. 3 della legge 445/2000;*
- *attestazione della competente autorità consolare italiana che accerta la permanenza sul territorio italiano, indicando eventuali allontanamenti dall'Italia” (doc. 7).*

Non essendo in grado di produrre detta documentazione, la ricorrente tramite patronato INAS - CISL ha fatto ricorso al Comitato Provinciale INPS impugnando il rigetto della domanda (doc. 8).

Ciò premesso, la ricorrente afferma in questa sede la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno sociale: ha compiuto 67 anni, soggiorna legalmente e continuativamente in Italia da più di 10 anni e si trova in condizioni economiche particolarmente disagiate, essendo priva di reddito.

Con riferimento alla pretesa di INPS di avere una dichiarazione reddituale rilasciata dall'autorità fiscale del Paese di origine, con traduzione vidimata dall'Ambasciata italiana presso lo stesso, la ricorrente evidenzia di non essere in grado di soddisfare la richiesta *“ sia perché - da informazioni raccolte presso il consolato egiziano - non le risulta che le autorità fiscali egiziane rilascino dichiarazioni relative alla posizione fiscale di una persona che non risiede più nel paese da trent'anni; sia perché non dispone di risorse economiche per rientrare in Egitto, ottenere - ove fosse possibile - il documento e la traduzione dall'ambasciata italiana”* traduzione che peraltro non sarebbe gratuita.

Tutto ciò premesso la ricorrente afferma qui il suo diritto a ricevere un trattamento uguale a quello garantito ai cittadini italiani.



Previo ampio richiamo al quadro normativo applicabile in materia, la ricorrente censura il regime differenziato previsto a seconda della nazionalità dei soggetti e la conseguente violazione del principio di parità di trattamento. Ciò dovrebbe determinare l'inapplicabilità della disciplina differenziata per violazione dell'art. 2 comma 5 T.U. Immigrazione e art. 10 comma 2 Cost.

In subordine, deduce l'inapplicabilità delle suddette norme agli stranieri lungo soggiornanti per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociali (rif. punto 4 pag. 10 ricorso).

Si è costituito ritualmente INPS contestando le domande avanzate da controparte di cui ha chiesto l'integrale rigetto.

All'esito di discussione, con ordinanza di rimessione sul ruolo, sono state richieste al Consolato Generale della Repubblica Araba di Egitto di Milano, informazioni circa il rilascio, da parte della competente Autorità Egiziana, a cittadini egiziani residenti in Italia, di attestazione e/o certificazione dei redditi prodotti nel Paese di origine.

Con comunicazione via mail in data 31 marzo 2017, detto Consolato ha riferito che *"l'apposita certificazione consolare verrà rilasciata su richiesta dell'interessato a sportello il quale dovrà presentarsi con il Passaporto Egiziano in corso di validità e idonea certificazione di impossidenza ottenuta in Egitto e convalidata dal Ministero degli Affari Esteri Egiziano, tradotta da traduttore giurato in Italia e legalizzata in Procura"*.

Previa elencazione dei certificati necessari (per i redditi, per i beni mobili/immobili, per redditi e proprietà), il Consolato ha precisato che detti documenti *"vanno presentati in originale e fotocopia (diritto consolari 70 euro)"*.

Concesso termine per il deposito di note difensive, la causa è pervenuta in discussione ed è stata decisa all'udienza del 20 settembre 2017.

Ciò posto, è infondata, a fronte degli esaustivi documenti prodotti in giudizio, l'affermazione contenuta nella memoria di costituzione di INPS secondo cui la ricorrente, pur in possesso di permesso di lungo soggiorno, non avrebbe dato prova del requisito di cui all'art. 20 comma 10 D.L. n. 112/2008 (soggiorno legale in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano).



E' peraltro pacifico in causa che il motivo per cui la domanda della ricorrente è stata respinta riguarda invece la certificazione dei requisiti reddituali

Si rammenta che l'assegno sociale è delineato dall'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 ai sensi del quale: *"è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione reddituale rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti"*.

Come noto, trattasi di un beneficio originariamente riservato ai soli cittadini italiani, residenti in Italia poi esteso, ai sensi dell'art. 39 L. 40/98, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Ancora successivamente, il D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, ha introdotto un ulteriore requisito per avere diritto alla prestazione, stabilendo che, a decorrere dal 1 gennaio del 2009, detto assegno venisse corrisposto agli aventi diritto purché soggiornanti, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale (art. 20).

Nel contrastare la pretesa avversaria, INPS disconosce l'idoneità della documentazione reddituale allegata alla domanda amministrativa facendo appello all'art. 3 del D.P.R. N. 445/2000 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che prevede:

"1- Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti e ai comitati aventi sede legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili di parte di soggetti pubblici italiani. (R).

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R).



4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Gli artt. 46 e 47 richiamati nel predetto art. 3 sanciscono quanto segue:

"Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti...: o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali"

"Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) (...) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)"

Ai fini del decidere, rileva poi l'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 394/1999 ("Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge").

Parte ricorrente stigmatizza dunque la disciplina differenziata – a seconda della nazionalità – prevista dai due DPR (n. 445/00 e n. 304/99) in materia di autocertificazione posto che i cittadini non comunitari – a differenza dei cittadini italiani e UE - potrebbero autocertificare solo "limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani" mentre in tutti gli altri casi dovranno presentare certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero con le relative traduzioni.

Una simile distinzione non sarebbe peraltro collegata a un interesse della P.A. ma instaurerebbe una mera condizione di favore per il cittadino italiano o comunitario, del tutto



ingiustificata sia ai sensi dell'art. 2 comma 5 del T.U. in materia di immigrazione che dell'art. 10 comma 2 della Costituzione.

In particolare, l'art. 2 comma 5 del detto T.U. prevede che: *“Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”*.

Trattasi di norma di rango primario, a differenza della disciplina delle autocertificazioni che ha natura regolamentare (rango secondario).

La deroga alla parità introdotta con fonte secondaria sarebbe pertanto nulla, priva di effetti sia per i principi generali in materia di gerarchia delle fonti che per la riserva di legge rinvenibile nell'art. 10 comma 2 della Costituzione.

La ricorrente in via subordinata, ove il diritto alla parità non fosse garantito nei termini che precedono, richiama comunque norme comunitarie (art. 11 Direttiva CE 2003/109) che sanciscono il diritto del soggiornante di lungo periodo anche per quanto riguarda le prestazioni sociali. Pur non facendo espressamente riferimento alla PA., tale disposizione implicherebbe che non solo le prestazioni ma anche le procedure per l'accesso alle prestazioni debbano essere uguali per tutti.

La norma del DPR quindi, andrebbe in ogni caso disapplicata in favore della norma comunitaria. Infine, la prospettazione attorea troverebbe conferma anche nel *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*, adottato con DPCM n.159/2013.

Il nuovo regolamento prevede che per la determinazione del reddito ai fini ISEE sono considerati *“i redditi relativi agli immobili all'estero non locati...”* (art.4, comma 2, lett. g) e che per la determinazione del patrimonio vada considerato anche *“il patrimonio immobiliare all'estero”* (art.5, comma 3), così come, per quanto riguarda le componenti del patrimonio mobiliare, vanno considerate anche quelle *“detenute all'estero”* (art.5, comma 4), ma conclude che, ai fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, tali componenti reddituali e patrimoniali sono autodichiarate dal dichiarante (art.10, commi 7 e 8) senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e stranieri.



Poiché tuttavia il “nuovo ISEE” non dispone l’abrogazione delle altre norme regolamentari citate, ne seguirebbe che lo stesso Governo avrebbe ritenuto non in conflitto le norme e dunque che l’art. 3 DPR 445 e l’art. 2 DPR 394 non sarebbero applicabili ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali.

Le tesi che precedono sono state valutate in recente sentenza del Tribunale di Brescia (rif. n. 167/2016 est. Mossi), nei seguenti termini: *“Sul piano dell’ordinamento interno...l’art. 2 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero stabilisce che ‘Allo straniero è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino... nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge’ demandando dunque alla fonte di rango legislativo la possibilità di introdurre limitazioni a tale principio.*

A livello sovranazionale, invece, viene in rilievo l’art. 11 della Direttiva 2003/109/CE che ha affermato che ‘il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda... le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale’; la direttiva riconosce gli Stati membri la facoltà di limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali’ avvertendo al contempo che la ‘ possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattie, di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza di lungo termine.

Tale direttiva è stata recepita dal nostro ordinamento interno con il D. Lgs. 3/2007 che ha modificato il T.U. con il nuovo testo dell’art. 9 comma 12 di detto D. Lgs. 286/1998 nel senso che ‘ lo straniero extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo è stato ammesso a godere tra l’altro delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale... Salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale’.

Con riguardo, peraltro, al diritto a percepire l’assegno sociale, si ritiene che lo stesso possa rientrare tra quelle prestazioni essenziali che secondo i principi dell’Unione non sono suscettibili di subire limitazioni da parte degli Stati membri sotto il profilo della parità di trattamento, proprio in quanto volto ad assicurare ‘almeno sostegno di reddito minimo’; ad ogni modo, anche a voler ritenere



diversamente, va osservato come alcuna deroga al principio della parità di trattamento, possibile ai sensi dell'art. 11 comma 4 della citata Direttiva con riguardo alle prestazioni di tipo non essenziale, sia stata disposta dal nostro legislatore interno con il D. Lgs. n. 3 del 2007 di attuazione della direttiva.

Ne consegue come la disposizione richiamata dall'Inps di cui al citato art. 3 del DPR 445/2000, in quanto di natura amministrativa di rango inferiore rispetto all'art. 2 comma 5 sopra citato e alla normativa comunitaria, debba essere disapplicata nel caso concreto nella parte in cui subordina la possibilità per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente all' Stati fatti certificati o acquistabili da parte di soggetti pubblici italiani a differenza dei cittadini italiani e dell'unione europea.

Ne consegue, altresì, come, dovendosi fare applicazione della fonte di rango primario del nostro ordinamento interno in materia di parità di trattamento nei rapporti con la pubblica amministrazione e della normativa comunitaria come sopra citate, il diniego dell'Inps alla concessione dell'assegno sociale in presenza dei requisiti di legge deve ritenersi illegittimo.

Simile conclusione, del resto, è avvalorata dal fatto che il 'Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)' adottato con DPCM 159/2013, successivo alla direttiva comunitaria, per l'accesso, tra l'altro, alle prestazioni sociali non prevede alcuna distinzione di trattamento tra cittadini italiani e stranieri sotto tale profilo, consentendo tutti indistintamente la possibilità di effettuare l'autocertificazione mediante la dichiarazione sostitutiva unica della propria condizione reddituale e patrimoniale anche con riferimento ai redditi e patrimoni esteri".

Alla luce delle argomentazioni sin qui riportate, il Giudice del Lavoro bresciano ha dunque ritenuto di accogliere la domanda di assegno sociale in favore di cittadina cinese.

Peraltro, la cennata pronuncia, oggetto di appello da parte di INPS, è già stata riformata con sentenza n. 437/2016 C. App. Brescia, prodotta in giudizio.

In particolare, la Corte ha ritenuto di rinvenire un errore interpretativo, da parte del giudice di primo grado, laddove afferma che l'art. 3 comma 2 DPR n. 445/2000 "nel limitare il diritto degli stranieri ai soli fatti e qualità certificati o acquistabili da parte di soggetti italiani 'riconosce



implicitamente che un cittadino italiano o comunitario possa autocertificare fatti qualità non certificati di o acquistabili da parte di soggetti pubblici italiani” (rif. pag. 6).

Ciò in quanto “l’applicabilità delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 ai cittadini italiani (o comunitari) presuppone che si tratti sempre di comprovare Stati, qualità personali fatti certificati di o acquistabili da parte dei soggetti pubblici italiani. Ciò si desume non solo dal fatto che l’autocertificazione sostituisce le certificazioni della pubblica amministrazione (italiana, è appena il caso di dire) ma soprattutto dal correlativo obbligo di controllo e verifica che lo stesso DPR 445/2000 impone le pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi” (rif. pagg. 7 e 8).

Sullo specifico punto, la Corte richiama, in particolare, l’art. 43 comma 1 e 44 bis (sull’acquisizione d’ufficio di informazioni), e l’art. 71 (sulle modalità dei controlli).

Quindi “ il cittadino italiano (e il comunitario) non può autocertificare i propri status, qualità personali infatti quando si tratti di status, qualità infatti non riscontrabili presso una PA italiana” (pag. 10).

La corretta interpretazione dell’art. 3 comma 2 del DPR 445/2000 sarebbe dunque nel senso che “l’art. 3, dopo aver stabilito al comma uno il principio generale che le disposizioni in materia di documentazione amministrativa si applicano ai cittadini italiani e comunitari, con il comma due ha voluto estendere ai cittadini extracomunitari l’applicabilità degli artt. 46 e 47, precisando che in ogni caso le relative autocertificazioni possono riguardare solo Stati, qualità personali e fatti certificati di o attestargli da parte di soggetti pubblici italiani...Se così è, ne consegue che non sussiste la denunciata disparità di trattamento e conseguentemente viene meno il presupposto sul quale è fondata la denunciata violazione sia della norma nazionale sovraordinata che della norma comunitaria” (pag. 11).

In punto di campi di applicazione dell’ISEE, la Corte ha osservato come l’ISEE sia “ lo strumento specifico previsto per valutare la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi dell’art. 128 D. Lgs. 122/1998, tra le quali certamente non rientra l’assegno sociale. Ed invero, l’ISEE è utilizzato per c.d. welfare municipale o locale, ossia per riconoscere prestazioni e assegni per la maternità erogati dagli enti locali, bonu (es. c.d. bonus bebè) agevolazioni per mense scolastiche e per l’iscrizione alle scuole e non è richiesto per l’assegno sociale. Quindi il fatto che, ai limitati e specifici fini di utilizzo dell’ISEE, sia consentita l’autocertificazione anche con



referimento al proprietà e redditi situati all'estero, non può comportare una difforme interpretazione della norma generale di cui all'art. 3 co.2 DPR 445/2000" (pag. 13).

Pure tenendo conto della pronuncia della Corte d'Appello, pare che la presente fattispecie non sia pienamente sovrapponibile al precedente bresciano che sopravanza per ulteriori argomentazioni in diritto, là non rinvenibili.

In particolare, la difesa della ricorrente, nel ribadire come la trentennale presenza in Italia le precluda la possibilità di ottenere i documenti indicati nella missiva del Consolato egiziano di Milano ha, al contempo, evidenziato come - nell'astratta ipotesi di disponibilità degli stessi - INPS potrebbe ritenersi non vincolato dagli stessi.

Infatti, il comma 1 art. 49 della L. 289/2002 dispone: *"1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003."*

L'art. 1 del D.M. 12 maggio 2003, emesso in attuazione del suddetto art. 49 e prodotto in giudizio, stabilisce che *"I redditi prodotti all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:*

- a) redditi previdenziali italiani ed esteri;*
- b) redditi di lavoro;*
- c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;*
- d) redditi di capitali e di partecipazione;*
- e) redditi di carattere assistenziale".*



L'art. 2 stabilisce poi che *"i redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione all'ente erogatore, di:*

- a) *certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;*
- b) *copia delle dichiarazioni dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale di una autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.*

Negli Stati non compresi tra quelli di cui al comma 1. l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la presentazione all'ente erogatore di:

- a) *certificazione anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;*
- b) *autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.*

Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152".

Ai sensi dell'art. 3: "L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano".

Nello specifico, l'Egitto non è ricompreso nella tabella allegata al D.M. (tabella prodotta in giudizio). Ne consegue la necessità di certificazione da parte *"degli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali"*; organismi la cui individuazione *"è affidata all'ente erogatore italiano"* cioè a INPS.

Non risulta che detta individuazione sia in concreto avvenuta con riferimento allo Stato egiziano.

Ma una simile lacuna non può danneggiare il singolo utente, a maggior ragione considerato che si verte di prestazioni di natura assistenziale. Diversamente opinando, si perverrebbe



all'iniquo risultato per cui taluni richiedenti – in modo del tutto casuale – ne verrebbero esclusi per il solo fatto che la Pubblica Amministrazione non ha individuato il soggetto estero di riferimento, legittimato a rilasciare l'idonea certificazione, con conseguente impossibilità, per alcuni cittadini stranieri, di dare prova di uno dei requisiti richiesti.

Alla luce di quanto precede, può dunque essere affermato il diritto della ricorrente a percepire, dal 12 giugno 2013, l'assegno sociale alle medesime condizioni documentali previste per i cittadini italiani e comunitari.

Quanto agli ulteriori redditi (rispetto alle prestazioni previdenziali e assistenziali), la ricorrente può avvalersi di autocertificazione ex art 2 comma 2 lett. b) del DM 12.5.2003, autocertificazione che era stata prodotta ad INPS in data 5 febbraio 2015 (doc. 6 ricorrente).

Il ricorso può quindi essere accolto.

INPS va di conseguenza condannato ad erogare l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 L. 335/1995 dal 12 giugno 2013, per un importo pari a complessivi euro 14.518,88 sino al 2015 oltre a quanto successivamente maturato, sino a che permangano le condizioni di reddito.

Le spese di lite seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Silvia Balestro e Alberto Guariso.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, dal 12 giugno 2013, l'assegno sociale alle medesime condizioni documentali previste per i cittadini italiani e comunitari;
- 2) condanna INPS ad erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 L. 335/1995 dal 12 giugno 2013, per un importo, a tutto il 2015, pari a complessivi euro 14.518,88 con gli accessori di legge, oltre a quanto successivamente maturato;
- 3) condanna INPS al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Silvia Balestro e Alberto Guariso, dichiaratisi antistatari;
- 4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.



Milano, 20 settembre 2017

Il giudice
Francesca Saioni

